

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI E L'AZIENDA OSPEDALIERA "DI VENERE - GIOVANNI XXIII" PER L'AFFIDAMENTO PROVVISORIO DELLA RESPONSABILITA' DELLA UNITA' OPERATIVA DI UROLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "DI VENERE"

Tra l'Università degli Studi di Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia- Scuola di Specializzazione in Urologia, con sede in Bari. Piazza Umberto I, 1, Codice Fiscale 80002170720 in persona del Magnifico Rettore prof. Aldo COSSU, e l'Azienda Ospedaliera "Di Venere Giovanni XXIII", con sede in Bari - Carbonara, Codice Fiscale 04800030720, in persona del Direttore Generale Dott. Pompeo TRAVERSI,

PREMESSO

che l'Università degli Studi di Bari, in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24.6.1997, avanzava richiesta alla Regione Puglia, con nota del 21.10.1997, prot. n. 11755, di modificare l'allegato alla Convenzione stipulata con detto Ente il 15.7.1994, ai fini dell'inserimento dell' Unità Operativa di Urologia del Presidio Ospedaliero "Di Venere", fra le strutture del Servizio Sanitario Nazionale da affidare a direzione universitaria;

- che l'Assessorato alla Sanità della Regione Puglia, con nota del 26.11.1997, richiedeva il parere in merito al Direttore Generale dell'Azienda "Di Venere - Giovanni XXIII";

- che con nota prot.n.19673/12 del 22.12.1997, il Direttore Generale rendeva noto il parere favorevole dell'Azienda, compatibilmente con la disponibilità. del posto in pianta organica:

- che con nota n.8329/11 del 28.5.1998, lo stesso Direttore Generale dell'Azienda interessata comunicava che il posto in organico di Dirigente Medico di II livello della U.O. di Urologia del Presidio Ospedaliero "Di Venere" si sarebbe reso vacante e quindi disponibile a far tempo dal 1. 9.1998;



- che, pertanto, atteso il parere favorevole già espresso dall'Azienda, il Direttore Generale con la suddetta nota chiedeva all'Assessorato alla Sanità le proprie determinazioni in ordine alla richiesta avanzata dall'Università, al fine di poter dare seguito agli adempimenti di competenza per la copertura del posto in parola;

- che la Commissione paritetica Regione/Università' nella seduta del 29.7.1998, ha espresso parere favorevole sull'iniziativa di che trattasi;

- che la Giunta Regionale, nella seduta del 28.8.1998, preso atto delle esigenze rappresentate dall'Università e soprattutto al fine di garantire ed assicurare la continuità assistenziale in un settore di particolare rilevanza quale quello urologico, ha autorizzato l'Azienda Ospedaliera "Di Venere - Giovanni XXIII" a stipulare con l'Università di Bari un'apposita convenzione, avente durata limitata nel tempo.

Quanto sopra, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie per la formale modifica dei rapporti convenzionali in atto con la Regione Puglia, onde garantire la continuità assistenziale della Unità Operativa di che trattasi e senza alcun pregiudizio, sia per le ragioni ed esigenze manifestate dall'Università, sia per le determinazioni programmatiche della Regione in materia di riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera in un ambito più generale di rivisitazione dei rapporti convenzionali di cui sopra.

Tutto quanto premesso, nel reciproco interesse, per la gestione dell'assistenza sanitaria connessa ai fini istituzionali universitari della ricerca e della didattica, stabiliscono quanto segue:



ARTICOLO 1

Per il regolare e proficuo proseguimento dell'attività assistenziale e per la connessa attività didattica - scientifica, l'Azienda Ospedaliera "Di Venere - Giovanni", di seguito denominato "Azienda", mette a disposizione dell'Università degli Studi di Bari, di seguito denominata "Università", l'Unità Operativa di Urologia del Presidio Ospedaliero "Di Venere" di Bari - Carbonara, con posti letto, apparecchiature, personale medico e paramedico, ecc.;

ARTICOLO 2

Per l'effetto, l'Azienda affida ad un docente universitario del Settore scientifico -disciplinare F 10/X - Urologia, designato dal Rettore dell'Università, la responsabilità dirigenziale di II livello dell'Unità Operativa suddetta, ai fini della sua complessiva ed ottimale gestione dal punto di vista didattico - scientifico ed assistenziale.

ARTICOLO 3

L'Università dà atto all'Azienda che gli studenti e gli specializzandi frequentanti la struttura, tenuti comunque ad osservare la normativa universitaria che disciplina le attività didattiche e formative, hanno l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi ospedalieri e le disposizioni impartite dalla competente Direzione Sanitaria, quando svolgono attività assistenziale.

ARTICOLO 4

L'Università ha facoltà di utilizzare i dati e la casistica clinica connessa all'attività assistenziale per fini di ricerca e pubblicazioni scientifiche.

ARTICOLO 5

Il responsabile universitario della Unità Operativa di Urologia del Presidio Ospedaliero "Di Venere" designato nel rispetto del vigente ordinamento universitario, assume gli stessi diritti e doveri del corrispondente personale del SSN, compatibilmente con il suo stato giuridico e nel rispetto delle norme vigenti e degli accordi in atto con l'Ente Regione.



I compensi dovuti al suddetto docente, ai sensi dell'art.31 DPR 761/79, sono versati dall'Azienda all'Università, che ne curerà la corresponsione all' avente diritto.

ARTICOLO 6

Le parti convengono che tutte le spese di funzionamento, manutenzione ordinaria e straordinaria relative alla struttura convenzionata, comunque necessarie all'erogazione delle prestazioni assistenziali, quali l'arredamento, la fornitura di strumentario d'uso, apparecchiature, personale, ecc., siano a carico dell'Azienda.

ARTICOLO 7


Per tutto quanto non previsto e non in contrasto con la presente convenzione si fa riferimento alla normativa vigente ed alla convenzione in atto tra Università e Regione.

ARTICOLO 8

La presente convenzione provvisoria viene stipulata in presenza del sopra evidenziato incontro degli interessi dei due Enti, nelle more della formalizzazione del protocollo d'intesa tra Università e Regione Puglia, ex art.6, I comma, D.L. 502/92 e succ. modif., ed avrà la durata massima di un anno dalla data della designazione del docente universitario ovvero fino al perfezionamento degli atti di cui in premessa.

Bari li, 5 SET. 1998

Per L'Università degli Studi di Bari
IL MAGNIFICO RETTORE
(Prof. Aldo COSSU)



Per l'Azienda Ospedaliera
"Di Venere - Giovanni XXIII"
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Pompeo TRAVERSI)

